



COMUNE DI
COMO

COMUNE DI COMO

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 91 del 6/10/2014

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 17/9/2018

INDICE

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

ARTICOLO 3 – ORGANI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 - INSEDIAMENTO

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 9 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 – COMITATO DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 11 – COMPETENZE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 13 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 14 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

ARTICOLO 15 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1) Il Comune di Como riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.

2) In attuazione di quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto, il Comune di Como favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire almeno in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale;

3) A tal fine é istituita la Consulta Comunale dello Sport.

4) La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni sportive presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative sportive, operando al fine di garantire loro il sostegno del Comune.

5) Gli organi della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e fino alla costituzione dei nuovi che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

6) La Consulta ha sede nei locali del Comune di Como.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

1. La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale;
- favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse;

- promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
- promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
- recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
- favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
- esprimere - nel rispetto della normativa vigente - un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi;
- esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo non vincolante circa i regolamenti che il Comune di Como intende adottare in ambito sportivo;
- cooperare alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune di Como, per l'effettuazione del controllo di gestione;
- elaborare proposte in merito alla ripartizione dei contributi richiesti, sulla base dello specifico regolamento comunale;
- suggerire interventi utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rilasciare annualmente un parere preventivo sui programmi dell'Amministrazione Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all'ubicazione. Proporre iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport.

ARTICOLO 3 – ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono Organi della Consulta:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da:

- a. Il Sindaco del Comune di Como, con funzioni di Presidente;
- b. l'Assessore allo Sport del Comune di Como;
- c. il Presidente del CONI della Provincia di Como;
- d. il Presidente provinciale di ciascuna delle Federazioni sportive del CONI e delle Discipline Sportive Associate ;
- e. n. 1 rappresentante per ciascuna delle Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente abili;
- f. il Presidente provinciale di ciascuno degli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di Como;
- g. n. 1 rappresentante per ogni associazione sportiva presente sul territorio del Comune di Como e affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 117/2017
- h. n. 1 rappresentante per ogni società sportiva costituita in forma di società, società cooperativa, società dilettantistica senza fini di lucro, presente sul territorio del Comune di Como;
- i. n. 1 rappresentante del servizio di Medicina dello Sport;
- l. n. 1 rappresentante del Centro Servizi Amministrativi (ex-Provveditorato agli studi);
- m. n. 4 rappresentanti designati dal Consiglio comunale, di cui due indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza;
- n. l'Assemblea potrà di volta in volta essere integrata con 1 o più esperti nominati dal Presidente e scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche specifiche in ambito sportivo.

2. Alla Assemblea partecipano il Dirigente Responsabile del Servizio o un suo delegato, senza diritto di voto ed eventualmente, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione.

3. Le associazioni e le società di cui alle lettere g) e h) del precedente comma 1 che intendono far parte della Consulta, devono far pervenire domanda di partecipazione, diretta al Presidente della Consulta, corredata dalla documentazione richiesta.

4. L'accoglimento delle domande di cui al comma precedente è rimesso al Comitato di coordinamento una volta costituito e viene comunicato all'Assemblea nella riunione successiva. Ai fini dell'istruttoria delle domande il Comitato di coordinamento può avvalersi dell'operato di funzionari o dipendenti comunali indicati dal Dirigente del Servizio.

5. Contro la decisione del Comitato di coordinamento, ogni interessato può proporre ricorso all'Assemblea. Il parere dell'Assemblea, espresso a maggioranza dei presenti, è inappellabile.

6. La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta. Nessuno può essere designato a rappresentare più d'uno dei soggetti presenti nell'Assemblea. Ai fini della partecipazione alle sedute è ammessa la delega in favore di altro soggetto appartenente all'Ente rappresentato.

7. Ogni organismo membro dell'Assemblea della Consulta può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

8. Il Presidente può invitare all'assemblea i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.

ARTICOLO 5 – INSEDIAMENTO

1. Ai fini dell'insediamento della Consulta, l'accoglimento iniziale delle domande di cui al comma 3 dell'articolo precedente verrà determinato in prima istanza dal Servizio Sport, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti al comma 1 del medesimo articolo e verrà comunicato in via provvisoria al richiedente. L'accoglimento delle domande verrà ratificato dal Comitato di coordinamento, una volta costituito.

2. I rappresentanti del CONI e delle rispettive Federazioni sportive e Discipline Sportive Associate, delle Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente abili, di ciascuno degli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di Como, del servizio di Medicina dello Sport, del Centro Servizi Amministrativi (ex-Provveditorato agli studi) e del Consiglio Comunale verranno designati prima della riunione d'insediamento, mediante comunicazione scritta inviata al Servizio Sport del Comune di Como.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

- A. nella prima seduta, convocata dal Presidente elegge due Vice Presidenti, con le modalità di cui all'art. 7, co. 2;
- B. nella prima seduta, elegge altresì 6 membri del Comitato di coordinamento, ciascuno in rappresentanza delle società appartenenti a sei macrocategorie come individuate nel successivo art. 10 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- C. nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, adotta atti di indirizzo generale che il Comitato di coordinamento traduce in proposte operative;
- D. esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dal Comitato di coordinamento;
- E. sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- F. formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di nuovi impianti, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico ed in particolare:
- a. esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi;
 - b. fornisce al Comitato di coordinamento criteri generali per la formulazione dei pareri in merito alla ripartizione dei contributi comunali in ambito sportivo nel rispetto del Regolamento vigente;
 - c. rilascia annualmente un parere preventivo sui programmi dell'Amministrazione Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all'ubicazione. Propone iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti;
- G. collabora con l'Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
- H. collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali;
- I. propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;

J. rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità;

K. manifesta in generale il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della città.

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Sindaco o al suo delegato.

2. I due Vice Presidenti vengono eletti nella prima seduta, a scrutinio segreto tra tutti i membri dell'assemblea, in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza semplice dei presenti. La votazione avverrà mediante l'indicazione di un nominativo tra tutti i membri dell'Assemblea. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più membri dell'Assemblea che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti. Sarà compito dell'ufficio di segreteria predisporre le schede ed i registri per la votazione. Le schede riporteranno i nominativi in ordine alfabetico e la qualifica di appartenenza.

3. Il Presidente rappresenta la Consulta dello Sport, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea gli esperti di cui all'art. 4, co.1, lett. **n)**, oltreché funzionari e tecnici dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno nelle ultime due settimane di settembre, periodo concomitante con l'inizio dell'anno sportivo.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta dell'Assessore delegato allo Sport, o del Comitato di coordinamento o di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

3. La convocazione dovrà essere inviata con 15 (quindici) giorni di preavviso, con comunicazione via e - mail, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

ARTICOLO 9 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
4. L'Assemblea, ad eccezione delle nomine di cui all'art. 6, co. 1, lett. A) e B) e di questioni attinenti persone, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
5. Ciascun componente esprime un solo voto, ad eccezione dell'Assessore allo sport nel caso intervenga anche su delega del Sindaco.
6. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione.
7. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ARTICOLO 10 – COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato di coordinamento è l'Organo esecutivo della Consulta. Il Comitato di coordinamento è nominato dall'Assemblea ed è composto da:
 - a. Il Presidente dell'Assemblea, che lo presiede;
 - b. l'Assessore allo Sport;
 - c. Il Presidente provinciale del CONI ;
 - d. n. 1 rappresentante unico per tutte le società appartenenti alle seguenti categorie di sport (per un totale di n. 6 soggetti):
 - 1) di endurance (ciclismo, triathlon, corsa distanza, sci di fondo, etc)
 - 2) di squadra (calcio, pallavolo, pallacanestro, rugby, etc)

3) di combattimento (judo, karate, pugilato, etc)

4) dell'acqua (nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro, subacquea, vela, canottaggio, motonautica, etc)

5) di abilità/fitness (scherma, ginnastica, skateboard, freesbi, etc)

6) rappresentante per tutte le società sportive che operano nel campo dei diversamente abili)

h. n. 1 rappresentante del servizio di Medicina dello Sport;

i. n. 1 rappresentante del Centro Servizi Amministrativi (ex-Proveditorato agli studi).

2. I sei membri elettivi del Comitato di coordinamento, di cui alle lettere d) del comma precedente, vengono eletti dall'Assemblea nella seduta di insediamento con votazioni successive per ciascuna categoria, a scrutinio segreto. Le votazioni dovranno garantire la presenza in Comitato di coordinamento di una adeguata rappresentanza dei due sessi. La votazione avverrà mediante l'indicazione di un solo nominativo. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze per ciascuna categoria. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più membri dell'Assemblea che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti. I membri dell'Assemblea che partecipano di diritto al Comitato di coordinamento non hanno diritto di voto per nessuna categoria. Sarà compito dell'ufficio di segreteria predisporre le schede ed i registri per la votazione. Le schede, suddivise per categoria, riporteranno i nominativi in ordine alfabetico e la qualifica di appartenenza.

3. Il Comitato di coordinamento è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta o da suo delegato. Ai fini della partecipazione alle sedute è ammessa la delega in favore di altro soggetto appartenente all'Ente rappresentato.

4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento partecipano, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione. Possono inoltre essere effettuate Consultazioni di associazioni e organismi operanti in ambito cittadino.

5. Al Comitato di coordinamento partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio o un suo delegato, senza diritto di voto.

ARTICOLO 11 – COMPETENZE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato di coordinamento:

A. elabora proposte da sottoporre all'assemblea e adotta proposte esecutive da sottoporre alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea;

B. esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa gli schemi di regolamento che il Comune di Como intende adottare in ambito sportivo;

C. coopera alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune di Como per l'effettuazione del controllo di gestione;

D. sulla base dei criteri generali espressi dall'Assemblea, formula annualmente un parere scritto non vincolante in merito alla ripartizione dei contributi comunali in ambito sportivo nel rispetto del Regolamento vigente;

E. esprime pareri e osservazioni sugli schemi di convenzione-tipo per la gestione degli impianti sportivi, sui criteri generali di assegnazione nell'uso degli impianti, sulla redazione dei calendari d'uso e sulle tariffe d'uso degli stessi;

F. formula osservazioni in merito a tutti i problemi concernenti l'impiantistica sportiva e trasmette all'Amministrazione Comunale, con relazione accompagnatoria, il parere annuale preventivo, approvato dall'Assemblea, sui programmi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico comunale esistente e sui progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, di cui all'art. 6, co. 1, lett. Fc);

G. costituisce anche in collaborazione con altri organismi presenti sul territorio, Gruppi di studio, cui affidare l'approfondimento di temi specifici e promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;

H. accoglie o respinge le domande di adesione alla Consulta, presentate dalle associazioni o società di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) e h).

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno 2 volte all'anno, entro la prima decade dei mesi di ottobre e aprile, ed in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti.

2. La convocazione dovrà essere inviata con 10 (dieci) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato di coordinamento è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni del Comitato di coordinamento vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ciascun componente esprime un solo voto, ad eccezione dell'Assessore allo sport nel caso intervenga anche su delega del Sindaco.
4. Potranno esser invitati di volta in volta componenti di Gruppi di studio, esperti nelle materie che saranno trattate, rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il Comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla riunione successiva.
6. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
7. Il Comitato di coordinamento, tranne che si tratti di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
8. Le riunioni del Comitato di coordinamento non sono aperte al pubblico, ma vi possono assistere i membri dell'Assemblea.
9. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ARTICOLO 14 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. L'Assessorato allo Sport provvede all'assegnazione del personale e di quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta Comunale dello Sport.
2. Le funzioni di Segreteria dei vari organi della Consulta sono svolte da funzionari o dipendenti comunali indicati dal Dirigente del Servizio.
3. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva. A richiesta tutti i membri dell'assemblea hanno diritto di ottenerne copia, anche telematica.

ART. 15 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni ordinarie, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Le spese per il funzionamento e per le attività della Consulta Comunale dello Sport faranno carico al Bilancio Comunale.
3. Il Servizio Sport pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta Comunale dello Sport